



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N°13 DI BOLOGNA

Via dell'Angelo Custode 1/3 - 40141 BOLOGNA

Tel.051/471998 - fax 051/478227

C.F. 91201430377 e-mail: boic85700e@istruzione.it

Sito: www.ic13bo.edu.it



PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

ad integrazione del **REGOLAMENTO DI ISTITUTO**
approvato con

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione	6
Misure generali e non farmacologiche	6
Art. 2 - Modalità di ingresso nei locali della scuola	7
Green Pass	7
Modalità di verifica:	7
LA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL CONTROLLO DEL POSSESSO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19	7
LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA	8
1) 99	
Accesso di Esterni	10
Art. 3 – Ulteriori regole generali	10
Art. 4 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie	11
Art. 5 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti	11
Art. 6 – Intervalli	12
Art. 7 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche	12
Art. 8 - Accesso ai servizi igienici	12
Art. 9 - Riunioni ed assemblee	13
Art. 10 - Palestre e gestione delle convenzioni con gli enti locali	13
Art. 11 – attività musicale	14
Art. 12 – Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO)	14
Art. 13 - Precauzioni igieniche personali	14
Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola	14

Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto	15
Art. 16 - Vigenza e responsabilità disciplinare studenti	16
INDICAZIONI OPERATIVE REGIONE EMILIA ROMAGNA GESTIONE DI CASI COVID-19	17
Quarantena.	17
Riammissione a scuola di caso confermato.	18
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO.	18
Identificazione dei contatti stretti a cui disporre la misura della quarantena:	18
SERVIZI EDUCATIVI 0 - 3 E SCUOLE DELL'INFANZIA.	19
Identificazione dei contatti stretti a cui disporre la misura della quarantena.:	19
2. 19	
3. 20	
4. 211	
5. 211	
Documenti istituzionali relativi alla scuola di utile consultazione	22

TENUTO CONTO dell'esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico nelle istituzioni scolastiche e educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria"; **VISTO** l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "*Sorveglianza sanitaria eccezionale*", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;

VISTO l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";

VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 35309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19", nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "*Misure urgenti per la scuola*";

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante *Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*" con particolare riferimento all'articolo 1;

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante "*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

VISTO il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; **VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; **VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n.

15127;

VISTA la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

VISTO il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021;

VISTO il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" versione del 18 maggio 2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia";

VISTO il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia", approvato con decreto del ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV- 2";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici"; **VISTO** il Protocollo d'Intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021; **VISTO** il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;

VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

VISTO il Piano scuola 2020-2021 "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione".;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022);

VISTA la Nota MI prot. 900 del 19 agosto 2021 – Nota esplicativa al protocollo d’intesa;

VISTA la nota MI prot. 1260 del 30 agosto 2021 “Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti”;

VISTA la nota MI prot. 953 del 09 settembre 2021 “Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA”;

VISTO il Decreto-legge 10 settembre 2021 n. 122 “Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde”;

Il presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022, sarà applicato e ritenuto valido sino alla durata dello stato di emergenza. Il presente regolamento potrà essere modificato con Circolari o Avvisi contenenti allegati che diverranno parte integrante dello stesso.

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 90 del 8/10/2021

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto Comprensivo n.13 di Bologna nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Le norme del presente Regolamento costituiscono disposizioni di servizio per il personale docente ed ATA che è tenuto a vigilare sul corretto comportamento degli studenti.

Misure generali e non farmacologiche

Sono misure che hanno lo scopo di diminuire i rischi di trasmissione per via aerea/droplet attraverso misure quali:

- la restrizione degli accessi alle persone sintomatiche,
- il distanziamento fisico,
- l'utilizzo delle mascherine,
- la sanificazione degli ambienti,
- il ricambio d'aria,
- l'igiene delle mani e **l'etichetta respiratoria**. L'etichetta respiratoria consiste in:
 - a. coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d'altro, la manica del proprio vestito;
 - b. eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti;
 - c. praticare l'igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica).

Rientrano in questa categoria anche alcune misure di carattere organizzativo quali le azioni di sistema volte all'individuazione e al controllo dei casi e dei contatti a livello scolastico attraverso **la formazione degli operatori scolastici, il coinvolgimento, l'informazione e la responsabilizzazione di studenti e genitori, l'individuazione di referenti COVID-19 nell'ambito scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione e il potenziamento dei flussi di notifica**

Art. 2 - Modalità di ingresso nei locali della scuola

Green Pass

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, deve possedere ed e'** tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del DL n. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e modificato dal DL n. 122 del 10 settembre 2021. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Circolare ministeriale n. 35309 del 4 agosto 2021).

Modalità di verifica:

LA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL CONTROLLO DEL POSSESSO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente – mediante un'interazione tra il Sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale. **Quotidianamente e prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente Scolastico o un suo delegato:**

1. utilizza le credenziali di accesso personali (user-id e password) per accedere all'area "Rilevazioni" del SIDI e seleziona la nuova funzionalità "Rilevazione sulle scuole – Verifica Green pass", da qualsiasi postazione di lavoro collegata ad internet;
2. visualizza esclusivamente l'elenco dei codici meccanografici degli Istituti principali statali di propria competenza, individuato automaticamente dal SIDI sulla base degli incarichi di dirigenza registrati sul sistema;
3. seleziona il codice meccanografico della scuola di competenza per visualizzare l'elenco dei nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio;
4. seleziona, dall'elenco del personale in servizio presso l'Istituzione scolastica, i nominativi su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green Pass in corso di validità;
5. visualizza la lista del personale selezionato con l'indicazione dello stato di validità del Green Pass.

Occorre precisare che:

- la soluzione descritta si affianca all'utilizzo dell'app governativa del Ministero della Salute "VerificaC19", la quale rimane una modalità accettata ed un'opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere, nell'ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge;
- **gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass non vengono conservati, in alcun modo, nel SIDI.**

LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA

Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l'utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell'App "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della *privacy*.

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19, l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
 - schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa
 - schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia,
 - schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura,
2. in caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.
3. La richiamata procedura "ordinaria", come evidente, è assai semplice. Purtroppo, presenta il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio per l'anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 12 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode.
4. La verifica del Green pass non può essere ovviata con il ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna

volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica.

1) Stato di salute e prevenzione

La premessa per qualsiasi intervento di prevenzione è che l'accesso alle scuole viene consentito solo a soggetti asintomatici che non presentano un rischio noto di sviluppare l'infezione, ovvero a chi:

- non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
- Non è in quarantena o isolamento domiciliare;
- Non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;
- Non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni

In Italia, tali raccomandazioni si applicano a chiunque entri a scuola e sono affidate alla responsabilità individuale.

L'ingresso a scuola di chi sia già risultato positivo al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola e al referente COVID-19 di riferimento del plesso della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Fornitori e altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori degli studenti, sono tenuti a sottoporsi alla verifica del proprio Green pass per accedere all'interno della Scuola, e a compilare il Registro degli accessi, tenuto presso le reception delle due sedi dell'Istituto, indicando i propri dati anagrafici, recapiti telefonici, data di accesso. Devono altresì sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante:

- di essere a conoscenza dell'obbligo, previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008, di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento ed in particolare le precondizioni per l'accesso agli edifici scolastici previste nel punto 1 del presente articolo.

Il personale scolastico è comunque autorizzato a procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto.

Accesso di Esterni

Per l'accesso è comunque obbligatorio:

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare gli accessi non strettamente necessari;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono e posta elettronica).
- **Essere in possesso di Green pass in corso di validità.**

Art. 3 – Ulteriori regole generali

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale, studenti, genitori) e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Il personale della Scuola e studenti dovranno indossare la mascherina solamente di tipo chirurgico, tranne nei casi diversamente previsti dalle vigenti disposizioni e previa autorizzazione dall'Istituto. Sono previste le mascherine monouso trasparenti dirette a favorire l'inclusione degli studenti con disabilità uditive.
- b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro, evitare assembramenti e contatti fisici con altre persone, rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone, in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;
- d) tenersi rigorosamente alla propria destra, rispetto alla direzione di percorrenza, quando si percorrono i corridoi e gli spazi interni degli edifici.

È prevista la possibilità di abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa/ristoro e della merenda.

Compete ai docenti, al termine di ogni ora di lezione, provvedere all'arieggiamento delle aule e dei laboratori. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di sanità pubblica locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 4 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è

chiamata ad adottare le necessarie misure di propria competenza. In particolare, gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

2. Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscono a mitigare i rischi di contagio.
3. In particolare, si impegnano ad informare la scuola della sussistenza di particolari condizioni di rischio sanitario o di allergie dei propri figli, inviando la relativa documentazione sanitaria in forma riservata.
4. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, mentre quelli individuali sono possibili unicamente previa prenotazione (tramite registro elettronico) in modo da consentire di evitare assembramenti. Gli incontri informativi tra docenti e genitori possono altresì svolgersi in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente.
5. Agli studenti è fatto divieto di transitare in piani dell'edificio diversi da quelli in cui sono collocate le aule delle classi di appartenenza, a meno di specifica autorizzazione da parte dei docenti. Sono autorizzati quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, nonché indossando la mascherina, in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe
6. Durante gli intervalli gli studenti dovranno indossare la mascherina, tranne al proprio banco o all'aperto per bere o mangiare; possono brevemente sostare nei corridoi del piano in cui sono collocate le loro aule purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. **È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.**
7. Per usufruire delle macchine erogatrici di alimenti e bevande il personale dovrà rispettare il distanziamento fisico ponendosi, quando necessario, in fila ordinata e sanificando le mani prima e dopo l'uso.

Art. 5 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito da 5 minuti prima degli orari scaglionati di ingresso indicati nei regolamenti dei diversi ordini di scuola e plessi. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti e i genitori che li accompagnano in attesa dell'ingresso devono rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 mt. e indossare la mascherina sia all'interno che nelle pertinenze della scuola sia negli spazi antistanti.
2. Gli studenti sono tenuti a raggiungere le aule didattiche loro assegnate utilizzando unicamente i percorsi di ingresso e uscita specificamente dedicati alle rispettive aule, in maniera rapida e ordinata, e

rispettando il distanziamento fisico.

3. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico.

Art. 6 – Intervalli

1. Al fine di ridurre le occasioni di assembramento nei servizi igienici gli accessi sono regolati dai docenti e controllati, dove possibile, dai collaboratori scolastici.
2. Gli studenti sono tenuti al rispetto rigoroso dei luoghi destinati e ai tempi consentiti per lo svolgimento dell'intervallo, definiti dai regolamenti delle Scuole e dei plessi.

Art. 7 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata sulla porta d'ingresso. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, indossando sempre la mascherina chirurgica. Nelle palestre con ambiente arieggiato anche senza mascherina se il distanziamento interpersonale è di almeno 2 metri. I docenti alla cattedra devono mantenere una distanza di 2 mt. rispetto agli studenti collocati nei banchi più prossimi alla cattedra. Con segnalazione orizzontale è indicato il limite entro il quale il docente è tenuto a mantenersi.
2. All'interno delle aule sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e la LIM; il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnaletici posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori.
3. È consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra gli studenti solamente per brevi periodi, tranne i casi necessari all'assistenza degli alunni.
4. Al fine di ridurre gli ingombri delle vie di fuga dentro le aule, gli studenti sono tenuti a riporre gli zaini (che devono contenere solo lo stretto indispensabile) sotto le sedie o sotto il banco.

Art. 8 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando anche all'interno la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno.
2. Il fruitore dei servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, deve lavare nuovamente le mani con acqua e sapone.

Art. 9 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico anche in videoconferenza; in tal caso si farà utilizzo della piattaforma Google Meet e, nel caso in cui la platea interessata dalla riunione eccedesse la capienza della piattaforma, una parte degli interessati sarà convocata in presenza. Nelle riunioni in videoconferenza la presenza sarà registrata attraverso la piattaforma e le espressioni di voto potranno avvenire o per chiamata nominale o attraverso un modulo google.
3. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospese le assemblee dei genitori in presenza.

Art. 10 - Palestre e gestione delle convenzioni con gli enti locali

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche.

Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

Per le palestre questo regolamento viene integrato dai regolamenti specifici delle diverse Scuole.

Art. 11 – attività musicale

Per quanto concerne l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, il DPCM del 3/11/2020 ha previsto la possibilità di abbassare la mascherina durante l'esecuzione

Art. 12 – Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO)

Le medesime procedano, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, verificando che le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO, siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o la loro igienizzazione con gel specifico, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La scuola mette a disposizione idonei detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità delle aule e laboratori sono presenti distributori di gel igienizzante.

Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali da portare giornalmente a scuola.

- Le attuali evidenze scientifiche suggeriscono che la trasmissione attraverso le superfici contaminate non contribuisce in maniera significativa alle nuove infezioni.
- I contributi relativi all'inalazione del virus e alla deposizione dello stesso sulle mucose rimangono non quantificati e, ancor oggi, difficili da stabilire.
- **La modalità di trasmissione è ad oggi più focalizzata sulla via aerea** piuttosto che attraverso il contatto con le superfici; **pertanto, maggiore attenzione è richiesta sugli aspetti riguardanti la sanificazione dell'aria con l'obiettivo generale di migliorare i ricambi dell'aria e, più in generale, la ventilazione e dell'ambiente**, in associazione con le misure raccomandate dalle disposizioni vigenti in relazione alla situazione pandemica.

Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali didattici, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse, è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.
3. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate giornalmente.
4. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, è necessario assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici dei muri interni, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
5. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi i prescritti dispositivi di protezione individuale DPI (guanti, mascherina e occhiali di protezione).

Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata o l'operatore scolastico che ne viene a conoscenza deve avvisare immediatamente uno dei referenti scolastici per il Covid-19 (anche elenco in allegato) o il dirigente scolastico; la persona deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato (aula covid) per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve indossare mascherina FFP2, guanti e se possibile mantenersi ad una distanza di oltre 2 metri,
2. Ci si attiene, in ogni caso, alle indicazioni contenute nel paragrafo n. 2 del Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 pubblicato nella sua interezza sul sito web nella sezione "Rientriamo a Scuola"-indicazioni sanitarie- e sinteticamente rappresentato in Allegato 1 e ss.mm.ii.
3. Le aule predisposte per il "confinamento" sono le aule predisposte e segnalate adeguatamente all'interno di ciascun piano di ciascun plesso.

Art. 16 - Vigenza e responsabilità disciplinare studenti

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento di istituto e resta in vigore sino al termine dell'emergenza sanitaria. Viene pubblicato sulla home page del sito web al fine di rendere note, a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, le regole di comportamento in esso indicate.
2. La violazione di una delle disposizioni contenute negli articoli precedenti costituisce, per gli studenti, un illecito disciplinare che darà luogo a sanzioni secondo la seguente tabella.

Tipo di Violazione	Sanzione disciplinare	Organo competente ad applicare la sanzione
<i>Sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalle lezioni</i>		
1.Portare a scuola oggetti estranei alle attività scolastiche	Ammonizione personale in classe con successivo richiamo scritto sul registro elettronico, controfirmato dalle famiglie	Il docente di classe
2.Spostarsi all'interno dell'aula, durante le lezioni, senza permesso e senza indossare mascherina		
3.Uscire o allontanarsi dall'aula senza autorizzazione e senza le precauzioni previste		
4.Non rispettare le norme anti-covid previste nel presente regolamento (igienizzarsi le mani...)		
5.Reiterazione dei comportamenti indicati ai punti da 1 a 4	Ammonizione scritta sul registro di classe con convocazione della famiglia	Il docente di classe e il dirigente scolastico.
<i>Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica</i>		
6. Reiterazione dei comportamenti indicati al punto 5 ovvero condotte non rispettose delle regole che mettono a rischio l'incolumità di altri	Allontanamento dalla comunità scolastica da valutarsi a seconda dei casi	Consiglio di classe/ Team e Dirigente Scolastico

3. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web della scuola nella sezione Regolamenti di Istituto al fine di rendere note, a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, le regole di comportamento in esso indicate.

INDICAZIONI OPERATIVE REGIONE EMILIA ROMAGNA GESTIONE DI CASI COVID-19

Prot.-10.09.2021.0843705.U All -N2 del 2021.09.10

Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole. Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso covid-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti.

1. CONTACT TRACING

A seguito della segnalazione di un caso COVID-19 confermato il DSP contatta il dirigente scolastico/responsabile della struttura/datore di lavoro e il referente COVID ed effettua l'indagine epidemiologica, verificando l'attuazione delle misure di prevenzione, integrate dai seguenti documenti:

- Decreto Ministero dell'Istruzione 6 agosto 2021 n. 257 "Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione"
- D.L. 6 agosto 2021 n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"
- Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-COV-2 in Italia e in particolare della variante Delta"
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022): Ministero dell'Istruzione _ Atti del Ministro 14 agosto 2021
- Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS- COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022); ISS_Ministero della Salute_INAIL_Fondazione Bruno Kessler- 1° settembre
- Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado; ISS_Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della Salute - Ministero dell'Istruzione - Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - 1° settembre

Quarantena.

La durata della **quarantena dei contatti stretti** di casi da tutte le varianti VOC che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni è di **7 giorni dall'ultimo contatto** con il caso e il periodo di quarantena verrà concluso con test molecolare o antigenico al settimo giorno; la durata della quarantena rimarrà di 10 giorni per coloro che non hanno effettuato la vaccinazione o hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni. Qualora il contatto stretto rifiuti il tampone, la quarantena viene prolungata fino al quattordicesimo giorno dall'ultima data di contatto con il caso, e la riammissione alla

frequenza avverrà anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2.

In casi selezionati, qualora non sia possibile ottenere tamponi su campione oro/nasofaringei, che restano la metodica di campionamento di prima scelta, il test molecolare su campione salivare può rappresentare un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2.

In caso di Varianti di particolare rilievo sanitario si modificherà il protocollo in relazione alle indicazioni ministeriali.

Riammissione a scuola di caso confermato.

Il caso confermato Covid-19 **da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento** rientra a scuola con attestazione del Dipartimento di Sanità Pubblica rilasciato a seguito di esito negativo di tampone molecolare eseguito al decimo giorno dalla comparsa della positività o dei sintomi (i sintomi devono assenti da almeno 3 giorni). In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno). I casi che continuano a risultare positivi al test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno e riprendere la frequenza scolastica.

Il caso confermato Covid-19 da **variante VOC Beta sospetta o confermata** (variante di rarissimo riscontro), potrà rientrare a scuola solo a seguito di esito negativo del test molecolare.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO.

Identificazione dei contatti stretti a cui disporre la misura della quarantena:

Il Dipartimento di Sanità Pubblica individua i contatti stretti tra gli alunni/studenti/compagni di classe e il personale scolastico che hanno avuto presenza prolungata e in significativa interazione con il caso, nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato sintomatico/asintomatico. Si individueranno come contatti stretti di norma anche i compagni di classe che occupano le postazioni attigue in tutte le direzioni a quella del caso.

Gli alunni della classe che risulteranno contatti a basso rischio sospenderanno la frequenza e verranno sottoposti tempestivamente a tampone molecolare/antigenico e saranno riammessi a scuola acquisito l'esito negativo dello stesso con l'obbligo dell'uso della mascherina chirurgica.

Qualora dai test effettuati venga individuata una ulteriore positività tra i contatti a basso rischio, tutta la classe verrà posta in quarantena.

I docenti, se hanno rispettato le misure anti-Covid (mascherina chirurgica e distanziamento), non sono individuati come contatti stretti: dovranno comunque effettuare con immediatezza un test molecolare di screening che per i Dipartimenti di Sanità Pubblica rivestirà carattere di elevatissima priorità.

Il rifiuto all'esecuzione del test comporterà l'emissione di un provvedimento di quarantena.

Qualora il caso COVID coinvolga un docente, se lo stesso ha svolto la propria attività rispettando le misure anti-Covid (distanziamento e utilizzo della mascherina anche in posizione statica) gli alunni delle classi coinvolte sospenderanno la frequenza fino all'esito negativo di un test di screening (antigenico o molecolare) che verrà effettuato da parte dei DSP.

Per tutti i **contatti stretti** individuati dopo le valutazioni sopra riportate viene emesso, da parte del DSP, un provvedimento di quarantena.

SERVIZI EDUCATIVI 0 - 3 E SCUOLE DELL'INFANZIA.

Identificazione dei contatti stretti a cui disporre la misura della quarantena.:

Fermo restando che, come noto, nei Servizi educativi e nelle Scuole dell'Infanzia non è possibile evitare rapporti stretti poiché i piccoli non indossano mascherine e non sono adeguatamente distanziati fra loro né con i docenti, il DSP individua come contatti stretti tutti i bambini compagni di sezione e il personale scolastico che per necessità abbia avuto presenza prolungata e in significativa interazione, presso la sezione stessa, nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato.

Per tutti i contatti stretti di cui sopra viene emesso, da parte del DSP, un provvedimento di quarantena. Il Dipartimento di Sanità Pubblica sulla base delle informazioni raccolte attraverso l'indagine epidemiologica e degli esiti dei test effettuati potrà valutare se estendere lo screening con tamponi ad altre classi/sezioni della scuola e, ove ritenuto necessario, richiedere un provvedimento di chiusura della stessa.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica potrà inoltre proporre in ambiti territoriali in cui vi sia evidenza di una elevata circolazione del virus Sar-Cov-2 indagini a campione in ambito scolastico utilizzando test antigenici/molecolari.

2. MISURE AGGIUNTIVE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO.

In ragione dell'attuale andamento epidemiologico, devono essere assicurate in ambito scolastico le seguenti azioni:

1. Utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (per gli studenti la mascherina chirurgica, per il personale scolastico la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR¹) sia in posizione dinamica che statica, con le seguenti eccezioni: bambini di età inferiore a 6

¹ Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022): Ministero dell'Istruzione _ Atti del Ministro 14 agosto 2021

anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso e durante lo svolgimento delle attività sportive;

2. assicurare l'aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni con periodici e frequenti ricambi d'aria (ventilazione intermittente);
3. rispettare il distanziamento di 2 metri se al chiuso e di 1 metro all'aperto per l'attività fisica sportiva individuale;
4. privilegiare per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di alcune attività didattiche (ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche) gli spazi all'aperto;

Di contro, non devono essere permessi assembramenti in occasione dei momenti di ingresso/uscita e ricreazione

3. MONITORAGGIO “SCUOLE SENTINELLA” (PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO) CON TEST MOLECOLARI SU CAMPIONI SALIVARI

È previsto un monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico, tramite una campagna programmata di testing nella popolazione di alunni asintomatici.

Il modello di individuazione delle “scuole sentinella” consente di monitorare un campione significativo (circa 6.653 alunni/mese con cadenza quindicinale) e rappresentativo della popolazione scolastica regionale di riferimento che ammonta ad un totale di circa 306.835 alunni.

Il monitoraggio delle scuole sarà a tutti gli effetti un'azione di sanità pubblica, non assumerà le caratteristiche di altre sorveglianze e non costituirà requisito di accesso/esclusione alle attività didattiche, in termini di adesione al progetto, mentre restano valide tutte le attività previste a seguito del riscontro di positività al test.

Sarà utilizzato il test molecolare su campione salivare. Il campione salivare garantisce il vantaggio che la raccolta possa essere effettuata in modo autonomo in ambito familiare e il campione consegnato in punti di raccolta, minimizzando l'intervento di personale sanitario; allo stesso tempo la metodica garantisce la possibilità di processare il campione per l'eventuale sequenziamento genomico virale.

La metodologia operativa adottata sarà riportata in un protocollo operativo regionale terrà in considerazione il contesto e l'organizzazione in atto, con particolare riferimento alle fasi di raccolta del campione, del consenso informato, di pre-etichettatura e di consegna ai laboratori di riferimento.

3. PRECISAZIONI IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE IN CASO DI PERSONALE SCOLASTICO VACCINATO

Si riportano le ultime indicazioni in materia presenti nel *Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19*

- Tutti i lavoratori devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e sono invitati ad aderire a eventuali programmi di screening dell'infezione.
- Se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2, secondo le definizioni previste dalle Circolari del Ministero della Salute, questa deve essere considerata un contatto stretto anche se vaccinata, e devono, pertanto, essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie.

4. CONTROLLI INTERNI E CONTROLLI ESTERNI

Il rispetto della corretta e attenta applicazione dei protocolli COVID-19 in ambito scolastico nonché delle misure aggiuntive previste nel presente documento sono in capo ai dirigenti scolastici/responsabili delle strutture/datori di lavoro (in ragione dell'ordine e grado scolastico). Si sottolinea il rilievo assunto in questa fase dalla attività di attento presidio sui comportamenti che non rispettano le misure di prevenzione della diffusione del virus (mancato uso della mascherina quando prescritto e non rispetto del distanziamento), in particolare se tenuti da soggetti maggiorenni, che mettono a rischio il personale scolastico, gli studenti e le loro famiglie.

Il rispetto dei protocolli potrà poi essere oggetto di verifica da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica. Le check list utilizzate dai Dipartimenti di Sanità Pubblica in occasione dei sopralluoghi per la verifica di tali requisiti, saranno messe a disposizione delle scuole e potranno essere utilizzate come strumento di autovalutazione da parte delle stesse, ricordando che gli aspetti presi in esame nelle check list possono non essere esaustivi degli approfondimenti che a seconda delle circostanze potranno rendersi necessari.

Documenti istituzionali relativi alla scuola di utile consultazione

- Piano scuola 2020/2021
- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19"
- Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata
- Ipotesi di CCNI sulla Didattica digitale integrata
- Nota MI prot. 1466 del 20 agosto 2020- Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza
- Ministero della salute. Circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante 'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia'
- Nota MI prot. 1585 del 15 settembre 2020 – Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.
- Ordinanza Ministeriale n. 134 del 09 ottobre 2020 – Alunni Fragili
- Nota MIUR n. 1927 del 25 ottobre 2020 - DPCM 24 ottobre 2020 – Indicazione attuative
- Nota MI n.1990 del 5 novembre 2020 - DPCM 3 novembre 2020
- Nota MI n. 1994 del 9 novembre 2020 - Uso delle mascherine
- Nota MI prot. 36611 del 18 novembre 2020- Dirigenti scolastici in condizione di fragilità – Indicazioni
- Nota MI n.2164 del 9 dicembre 2020- DPCM 3 dicembre 2020 – Indicazioni attuative
- Decreto-Legge 5 gennaio 2021
- Dpcm-14 gennaio 2021-05-25
- Dpcm-2 marzo 2021 (art.21)
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30
- Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
- Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
- Piano Scuola 2021/2022
- Protocollo d'intesa MI prot. 21 del 14 agosto 2021
- Nota MI prot. 900 del 19 agosto 2021 – Nota esplicativa al protocollo d'intesa.
- Nota MI prot. 1260 del 30 agosto 2021 "Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti."
- Nota MI prot. 953 del 09 settembre 2021 "Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA";
- Decreto-legge 10 settembre 2021 n. 122 "Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde;

- Indicazioni operative Regione Emilia-Romagna Gestioni casi Covid 19 e quarantena – Prot. 10.09.2021.0843705.U All -N2 del 2021.09.10.

- Verbale CTS, 28 maggio 2020;
- Verbale CTS, 22 giugno 2020;
- Verbale CTS, 7 luglio 2020;
- Verbale CTS, 12 agosto 2020;
- Verbale CTS 31 agosto 2020
- Verbale CTS 25 giugno 2021
- Verbale CTS 12 luglio 2021

- Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020
- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev
- Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021
- Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021
- Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021

Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022). INAIL, ISS et al.

Il presente elenco non è esaustivo e soggetto a successive e ulteriori modifiche e integrazioni.